



**hergo**

Via Privata Maria Teresa, 8  
20123 Milano (MI)  
Tel. centralino +39 02 365 70 800

Spett.le  
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS  
PEC [va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

Spett.le  
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
PEC [COMPNIEC@PEC.mite.gov.it](mailto:COMPNIEC@PEC.mite.gov.it)

e p.c.

Spett.le  
Ministero della cultura  
Direzione generale Archeologia, belle arti e  
paesaggio  
Servizio V - Tutela del paesaggio  
PEC [dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

*Trasmissione via PEC*

Milano, 31/01/24

Oggetto: ID\_VIP 8055 progetto impianto agrivoltaico, integrato con la coltivazione di foraggio della potenza complessiva di 40,0752 MW sito nel Comune di Cerignola (FG), località "Tavoletta" nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto. Controdeduzioni al parere tecnico-istruttorio negativo della Soprintendenza Speciale per il PNRR MIC|MIC SS-PNRR|29/12/2023|0029488-P del 29/12/23

La società Hergo Renewables SpA, in persona della Procuratrice Speciale Ing. Alessandra Guida:

PREMESSO CHE:

- Con nota del 14.12.2021, acquisita in data 10.01.2022 con prot. n. 1863/MiTE, perfezionata con nota acquisita in data 08.09.2022 con prot. n. 108231/MiTE, la società Hergo Renewables, già Hergo Solare Italia S.r.l., ha presentato, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., istanza per il rilascio del provvedimento di VIA relativa al progetto per la costruzione ed esercizio dell'impianto agrivoltaico indicato in epigrafe;
- Il suddetto progetto ha ottenuto procedibilità in data 15/09/22;
- Con nota prot. n. 4635-P del 18/10/2022, la Soprintendenza Speciale per il PNRR, ha trasmesso la richiesta di integrazione documentale;

**Hergo Renewables S.p.A.**

Società di Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit  
Capitale Sociale 50.000 i.v.  
Registro Imprese MI Codice Fiscale 10416260965  
Partita IVA 10416260965, R.E.A. n. 2529663



- In data 21/12/22 la Società Proponente ha trasmesso le integrazioni documentali richieste dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR;
- E' stato convocato un tavolo tecnico in data 27/01/23 per presentare e discutere il progetto;
- Sono state presentate integrazioni progettuali in data 03/06/23 e 16/06/2023;
- In data 26/10/23 la Commissione Tecnica PNRR – PNIEC ha emesso il parere favorevole all'iniziativa n. 217
- In data 29/12/23 il Ministero della Cultura, e in particolare la Soprintendenza Speciale per il PNRR, ha emesso parere negativo MIC|MIC\_SS-PNRR | 29/12/2023 | 0029488-P

#### TRASMETTE

Le proprie controdeduzioni al parere in oggetto, al fine di chiarire e provare la compatibilità delle opere a progetto con le misure di tutela e salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.

Prima ancora di controdedurre alle singole osservazioni del parere, preme precisare che, nella valutazione del progetto e nella conseguente formulazione del parere relativo al procedimento di VIA, è necessario tenere in considerazione che gli impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile, per espressa previsione dell'art. 12 del D.Lgs. 29.12.2003, n. 387, sono opere di pubblica utilità la cui realizzazione risponde al primario interesse pubblico, nazionale ed europeo, alla produzione di energia secondo modalità che garantiscano anche la tutela dell'ambiente e, comunque, consentano il raggiungimento dell'obiettivo (vincolante per l'Unione) della medesima produzione per almeno il 42,5% nell'anno 2030 (direttiva RED III 2023/2413/UE).

Non a caso, la modifica introdotta all'art. 9 della Carta Costituzionale con la legge costituzionale n. 1 del 2022, prevede anche la tutela dell'ambiente, accanto a quella del paesaggio già contemplata nella originaria formulazione dei padri costituenti. L'obiettivo, in linea con le prospettive e gli obiettivi a medio e lungo termine dello stato italiano e dell'Unione Europea, è quello di facilitare gli interventi volti alla "transizione ecologica", ovvero tutte le iniziative che consentano il passaggio dal sistema produttivo attuale, che sfrutta intensivamente le risorse naturali con gravi danni in termini di inquinamento, a un diverso schema economico, che valorizzi al contrario la sostenibilità e la tutela dell'ambiente. L'esplicito riferimento alle future generazioni (la tutela dell'ambiente, degli animali, della biodiversità e degli ecosistemi) è di particolare importanza, perché sottolinea come la protezione di fronte a minacce planetarie come i cambiamenti climatici, ha una valenza che va al di là del breve termine, e dovrà tenere in conto della sostenibilità nei decenni a venire, rivolgendosi a chi abiterà il pianeta nei prossimi decenni.

In ragione di quanto innanzi il Giudice Amministrativo (di seguito GA) ha avuto modo di affermare che *"occorre una severa comparazione tra i diversi interessi coinvolti nel rilascio dei titoli abilitativi -ivi compreso quello paesaggistico- alla realizzazione (...) di un impianto di energia elettrica da fonte rinnovabile. Tale comparazione, infatti, nei casi in cui l'opera progettata o realizzata dal privato ha una espressa qualificazione legale in termini di opera di pubblica utilità, soggetta fra l'altro a finanziamenti agevolati (a pena di decadenza senza il rispetto di tempi adeguati) non può ridursi all'esame dell'ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato, che connota generalmente il tema della compatibilità paesaggistica negli ordinari interventi edilizi, ma impone una valutazione più analitica che si faccia carico di esaminare la complessità degli interessi coinvolti. Ciò in quanto la produzione di energia elettrica da fonte solare è essa*



*stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici (cfr. in specie C. di S. -Sez. VI- 23.3.2016, n. 1201)” (CdS VI n- 3696/2020).*

L'interesse pubblico sotteso alla realizzazione degli impianti FER trova conferma anche a livello comunitario. In particolare, il regolamento UE/2022/2577 (istitutivo del “quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili”) afferma che: 1. “*la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa, gli impianti di stoccaggio sono considerati d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la sanità e la sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi*” (art. 3, par. 1); 2. “*gli Stati membri provvedono a che nella procedura di pianificazione e autorizzazione, in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, sia accordata priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete, quanto meno per i progetti riconosciuti come d'interesse pubblico prevalente*” (art. 3, par. 2).

Detti principi sono stati, da ultimo, ribaditi dal regolamento UE/2023/223 che, sul presupposto che “*permangono tuttavia gravi rischi in termini di sicurezza dell'approvvigionamento energetico unionale*” (considerando n. 5), di talché “*è necessario prorogare l'applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2022/2577*” la cui “*mancata proroga ... rischierebbe di rallentare il ritmo del rilascio delle autorizzazioni e della diffusione delle energie rinnovabili e relative infrastrutture, in particolare negli Stati membri che vi hanno fatto ampio ricorso*” (considerando n. 12): - ha ribadito la perdurante operatività, per il tramite dell'art. 16 septies della direttiva (UE) 2018/2011, del principio recato dall'art. 3, par. 1, del regolamento UE/2022/2577 [“*che ha mostrato effetti positivi e che presenta un potenziale di accelerazione notevole per il futuro*” (considerando n. 13)]; - ha modificato come segue l'art. 3, par. 2, del regolamento UE/2022/2577 [che riconosce “*adeguatamente il ruolo cruciale che gli impianti di produzione di energia rinnovabile svolgono nel contrastare i cambiamenti climatici e l'inquinamento, ridurre i prezzi dell'energia e la dipendenza dell'Unione dai combustibili fossili e garantirne la sicurezza dell'approvvigionamento nella ponderazione degli interessi giuridici da parte delle autorità responsabili del rilascio delle autorizzazioni o degli organi giurisdizionali nazionali*”, mantenendo “*la garanzia ambientale che, per i progetti riconosciuti come di interesse pubblico prevalente, siano adottate adeguate misure di conservazione delle specie, sostenute da risorse finanziarie sufficienti*” (considerando n. 14)]; “*gli Stati membri provvedono a che nella procedura di pianificazione e autorizzazione, in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, sia accordata priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete, per i progetti riconosciuti come d'interesse pubblico prevalente*” (art. 1).

Detti principi che, in quanto espressione del “*principio di primauté del diritto eurounitario*” che “*impone di privilegiare, nel dubbio esegetico, una interpretazione della normativa nazionale che sia in linea con la normativa comunitaria pur non immediatamente applicabile*”, non possono essere pretermessi dalla PA e dal GA (**TAR Lecce II sentenze nn. 1583, 1584, 1585, 1586, 1750 e 1799 del 2022**, confermate dal **CdS IV sentenze nn. 8029, 8263, 8262, 8235, 8260 e 8261 del 2023**).

Fatte queste osservazioni preliminari, si procedere di seguito a rispondere ai seguenti punti, messi in evidenza dal sopraccitato Parere Negativo della Soprintendenza Speciale per il PNRR:

- 1) “Nella distribuzione nazionale della produzione della potenza installata di impianti F.E.R., la provincia di Foggia figura al secondo posto (4,0 % della produzione nazionale) e, per la produzione di energia



elettrica da fonte fotovoltaica, la Regione Puglia è prima nel Sud Italia; la Puglia si conferma la regione italiana caratterizzata dalla maggiore produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (3.839 GWh, pari al 15,4% del totale nazionale) e che pertanto, la lettura di tali dati restituisce un quadro in cui la Regione Puglia medesima, e segnatamente la Provincia di Foggia, ha contribuito ed è chiamata a contribuire già in maniera cospicua e sovrabbondante agli obiettivi di produzione indicati dall'approvato Piano Energetico Nazionale. Tale circostanza rende ineludibile la verifica puntuale anche in relazione agli impatti cumulativi che l'impianto proposto è destinato a generare nonché la verifica delle pressioni sull'intero sistema paesaggistico e culturale"

#### CONTRODEDUZIONE:

La Puglia, grazie alla sua vocazione energetica (risorsa vento abbondante che ha favorito lo sviluppo di impianti eolici, terreni agricoli pianeggianti con buon irraggiamento che hanno favorito il fotovoltaico e, più recentemente, l'agrivoltaico) ha attratto negli ultimi anni molti investimenti nel settore delle energie rinnovabili, che hanno portato la Regione a raggiungere importanti risultati in termini di produzione di energia da fonte rinnovabile; questo sviluppo ha significativamente contribuito anche alla sicurezza energetica nazionale.

Nonostante questi importanti risultati, **gli obiettivi nazionali ed europei di decarbonizzazione e di transizione ecologica impongono un ulteriore sforzo per lo sviluppo delle rinnovabili**, così come ben sintetizzato nell'estratto sotto riportato dello studio della Camera dei Deputati "Le Politiche Pubbliche Italiane - Fonti Rinnovabili" Agosto 2023:

*"Lo sviluppo delle rinnovabili concorre agli obiettivi europei e nazionali di riduzione delle emissioni di CO2 e di decarbonizzazione dell'economia. A livello europeo, un primo traguardo, previsto dalla direttiva 2009/28/CE e fissato al 2020, è stato conseguito dall'Italia e dall'UE nel suo complesso. L'Italia, raggiungendo il 20,1% di copertura di consumi finali lordi di energia da fonti rinnovabili ha superato l'obiettivo del 17% e l'UE, arrivando al 22,1%, l'obiettivo del 20%. Il nuovo target al 2030 è stato fissato a livello europeo al 32% dalla Direttiva 2018/2001, salvo poi essere rivisto volta al 40% con il Pacchetto Fit for 55, per ridurre le emissioni del 55% al 2030. Nel 2022, il Piano REPowerEU ha ulteriormente elevato obiettivo, che sarà fissato dalla direttiva sulle rinnovabili in via di approvazione al 42,5% vincolante ed al 45% orientativo. A dicembre 2019 l'Italia ha adottato, il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, che specifica gli obiettivi di incremento della quota di energia da fonte rinnovabile sul totale dei consumi per ciascun settore (elettrico, termico, trasporti), in modo da conseguire l'obiettivo nazionale complessivo del 30% di consumi finali lordi di energia soddisfatti da fonti rinnovabili nel 2030. L'obiettivo è ripartito per settore: 55% nel settore elettrico; 33,9% nel settore termico; 22% nel settore dei trasporti. Rispetto alle traiettorie indicate dal PNIEC, i dati riferiti agli ultimi anni indicano una crescita della percentuale di consumi energetici coperti da fonti rinnovabili nel 2020; con la ripresa dei consumi, nel 2021, il dato si attesta al 19%, poco sotto l'obiettivo indicato dal PNIEC, al 20%. Nel settore elettrico, la quota di copertura dei consumi elettrici da rinnovabili è pari nel 2021 al 36%, contro un dato preventivato del 37,5%. Negli ultimi anni la potenza installata e la produzione di energia eolica e fotovoltaica sono cresciute significativamente, ma i traguardi posti al 2030 richiedono un'accelerazione.*

*Lo scorso 30 giugno l'Italia ha trasmesso alla Commissione europea la proposta di aggiornamento del PNIEC, da adottarsi entro giugno 2024. L'obiettivo complessivo di copertura di consumi energetici da fonti rinnovabili è fissato al 40% al 2030, così ripartito: 65% nel settore elettrico, 37% nel settore termico, 31% nel settore dei trasporti. Inoltre è stato stabilito un obiettivo di consumo di idrogeno da fonti rinnovabili del 42% negli usi industriali."*



(Servizio Studi della Camera dei Deputati “Le Politiche Pubbliche Italiane - Fonti Rinnovabili” Agosto 2023. <https://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/PP003AP.pdf> )

Da quanto sopra risulta evidente che **il fatto che una Regione ospiti già un rilevante numero di impianti da fonti rinnovabili, non può giustificare un rallentamento dello sviluppo del settore, poiché è necessario installare molta più capacità produttiva dell’attuale ai fini di traguardare gli obiettivi posti in sede nazionale e internazionale.**

La vocazione agricola della Puglia, e in particolare dell’area del foggiano, consente lo sviluppo di soluzioni impiantistiche innovative quali quelle dell’agrivoltaico che, come noto, permettono di salvaguardare la produzione agricola integrando il reddito agricolo con reddito derivante dalla produzione energetica.

Del resto, il **TAR Lecce II**, con le **sentenze nn. 1583, 1584, 1585, 1586, 1750 e 1799 del 2022**, confermate dal **CdS IV** con le **sentenze nn. 8029, 8263, 8262, 8235, 8260 e 8261 del 2023**, ha affermato, a fronte delle specificità degli impianti agrivoltaici (nei quali *<<le esigenze della produzione agricola restano intatte, e sono anzi spesso accresciute, in quanto il necessario “ibrido” tra le esigenze della coltivazione e quelle della produzione di energia pulita porta sovente a recuperare, da un punto di vista agronomico, fondi che versano in stato di abbandono>>*), l’irrelevanza delle *<<statistiche offerte ... in ordine al numero e consistenza di impianti “fotovoltaici” sparsi sul territorio regionale>>*.

- 2) “La Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia della Regione Puglia 6 giugno 2014, n. 162 “D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012 – Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici di dettaglio” stabilisce che per il Fotovoltaico “la valutazione degli impatti cumulativi visivi presuppone l’individuazione di una zona di visibilità teorica definita come l’area in cui il nuovo impianto può essere teoricamente visto e l’area all’interno della quale le analisi andranno ulteriormente specificate. Si può assumere preliminarmente un’area definita da un raggio di almeno 3 km dall’impianto proposto”. All’interno della zona di visibilità teorica, definita come area buffer di 3 Km intorno all’area, sono presenti n.2 impianti fotovoltaici realizzati. Se l’impianto in esame non può essere soppesato nei termini dettagliatamente descritti nella D.G.R. 2122, è pur vero che tale iniziativa con gli impianti rilevati nelle aree contermini denotano trasformazioni il cui impatto paesaggistico non può non ritenersi soggetto ad una valutazione comprensiva di ogni elemento potenzialmente incidente sull’integrità del mosaico agricolo. “

#### CONTRODEDUZIONE:

In via preliminare, non può non rilevarsi che il **TAR Puglia**, con le **sentenze della Sez. II di Bari n. 568/2022 e della Sez. I di Lecce nn. 248, 1267, 1583, 1584, 1585, 1586, 1750 e 1799 del 2022**, queste ultime confermate dal **CdS IV** con le **sentenze nn. 8029, 8263, 8262, 8235, 8260 e 8261 del 2023**, ha avuto modo di valorizzare i profili di differenziazione tra gli impianti agrivoltaici e i “classici” impianti fotovoltaici a terra e ha, quindi, rilevato:



- che *“mentre nel caso di impianti fotovoltaici tout court il suolo viene reso impermeabile, viene impedita la crescita della vegetazione, e il terreno agricolo perde quindi tutta la sua potenzialità produttiva, nell’agrivoltaico ... la superficie del terreno resta permeabile, come tale raggiungibile dal sole e dalla pioggia, e dunque pienamente utilizzabile per le normali esigenze della coltivazione agricola”*;

- che <<- *nel fotovoltaico, le potenzialità agricole del fondo vengono azzerate, ora e per il futuro (essendo del tutto problematica la ripresa dell’attività agricola, dopo decenni di utilizzazione dei fondi per le esigenze della produzione di energia, sia pure green); - nell’agrivoltaico, invece, le esigenze della produzione agricola restano intatte, e sono anzi spesso accresciute ... . Pertanto, a differenza di quanto adombrato dalla Regione, non di rapporto di genus ad species può parlarsi nel caso in esame, ma di progressiva gemmazione di un istituto “nuovo” (l’agrivoltaico), dalla sua casa madre (il fotovoltaico), con conseguente acquisto di una ragione sociale propria>>*;

- che *“non si può sic et simpliciter ricondurre gli impianti agrivoltaici all’ambito del fotovoltaico puro, come invece la Regione pretende di fare, con un semplice e anacronistico rapporto ... di genus ad species”*.

I profili di differenziazione tra gli impianti agrivoltaici e i “classici” impianti fotovoltaici a terra come innanzi valorizzati hanno consentito al TAR Puglia di affermare l’inapplicabilità ai primi, oltre che del PPTR (recante normativa *“assolutamente datata ... e dunque ... anacronistica, in quanto superata dalla congerie di previsioni eurounitarie e nazionali intervenute dall’Accordo di Parigi sul clima del 2015 in poi ... ; previsioni che hanno completamente mutato la realtà normativa di riferimento”*), anche della disciplina regionale in tema di IPC (in riferimento al quale il TAR Puglia ha affermato che *<<gli impatti cumulativi vanno misurati in presenza di progetti analoghi tra di loro, mentre così non è nel caso in esame, posto che mentre l’impianto esistente è di tipo fotovoltaico “classico”, così non è invece nel caso del progetto della ricorrente, che nella sua versione rimodulata si sostanzia, come detto più volte, in un impianto di tipo agri-fotovoltaico>>*).

Nonostante tutto quanto innanzi (che avrebbe esonerato la Società proponente dalla verifica di compatibilità del progetto con la disciplina regionale in tema di IPC), lo Studio di Impatto Ambientale predisposto dalla Società Proponente in spirito collaborativo tratta in modo esaustivo il tema dell’impatto cumulato. In particolare, al Paragrafo 3.4, è riportato lo studio sull’impatto cumulato svolto ai sensi di quanto disposto dalla richiamata Determinazione.

**Come previsto dalla D.D. n.162 per l’impianto oggetto di studio è stata individuata un’area avente raggio pari a 3 km dall’impianto stesso con lo scopo di individuare le componenti visivo percettive utili ad una valutazione dell’effetto cumulato.** Grazie all’utilizzo di software GIS e grazie alla presenza di una Banca Dati aggiornata e scaricabile sul sito <http://www.sit.puglia.it/> è emerso che **all’interno dell’AVIC (Aree Vaste ai fini degli Impatti Cumulativi), non sono stati individuati fondali paesaggistici, punti panoramici, fulcri visivi naturali e antropici, strade panoramiche e strade di interesse paesaggistico dichiarati dal PPTR.**

Va inoltre specificato che, rispetto ad esempio ad un impianto eolico, dove l’impatto percettivo sulla visuale paesaggistica è dato dagli aerogeneratori che si sviluppano in altezza e risultano ben visibili da diverse centinaia di metri di distanza, un impianto fotovoltaico ha uno sviluppo verticale minimo così da incidere esiguamente sulla componente. Sicuramente si può valutare che, in un tale





paesaggio, l'impianto fotovoltaico ha una capacità di alterazione delle viste da terra certamente poco significativa, soprattutto per ciò che riguarda l'impatto cumulativo con impianti analoghi che già non risultano visibili dal sito selezionato, come mostra la mappa di intervisibilità dell'impianto in rapporto agli impianti esistenti della stessa categoria progettuale appositamente predisposta.

**Al fine di verificare l'impatto cumulativo con altri impianti della stessa tipologia, è stato effettuato il calcolo dell'IPC (Indice di Pressione Cumulata), secondo le indicazioni dettagliate dalla succitata Determina. A tal fine è stato verificato che la superficie già occupata da impianti fotovoltaici entro i 2,5 km del RAVA (Raggio dell'Area di Valutazione Ambientale) è così esigua (1,8 ha) da mantenere l'indice IPC entro i limiti definiti dalla legge.**

**Si può quindi affermare che l'impianto in progetto è perfettamente in linea con i criteri di buona progettazione previsti dalla normativa regionale al fine di limitare l'effetto cumulo.**

Alla luce di quanto sopra, seppur vero che ogni attività umana genera trasformazioni, si ritiene di aver valutato in modo approfondito ogni elemento potenzialmente incidente sul paesaggio, seguendo nell'analisi le direttive e metodologie stabilite per legge dalla Regione Puglia, il cui fine è precisamente quello di dare un indirizzo e uno schema valutativo oggettivo, e si può quindi affermare che l'impatto cumulo è limitato e compatibile con il contesto. **Appare quindi vaga e poco circostanziata l'affermazione della Soprintendenza che dice: "tale iniziativa con gli impianti rilevati nelle aree contermini denotano trasformazioni il cui impatto paesaggistico non può non ritenersi soggetto ad una valutazione comprensiva di ogni elemento potenzialmente incidente sull'integrità del mosaico agricolo".**

E ciò a maggior ragione considerando che i concetti di visibilità e di impatto visivo non sono tra loro sovrapponibili, atteso che ciò che è visibile non è necessariamente foriero di impatto visivo ovvero di impossibilità dell'occhio umano di "soportarne" l'inserimento in un contesto paesaggistico nel quale, peraltro, le esigenze di salvaguardia ambientale debbono trovare il punto di giusto equilibrio con l'attività antropica insuscettibile di essere preclusa in quanto foriera di trasformazione [CdS IV 4566/2014 secondo cui <<la visibilità e co-visibilità è una naturale conseguenza dell'antropizzazione del territorio analogamente ai ponti, alle strade ed alle altre infrastrutture umane. Al di fuori delle ... aree non idonee all'installazione degli impianti eolici la co-visibilità costituisce un impatto sostanzialmente neutro che non può in linea generale essere qualificato in termini di impatto significativamente negativo sull'ambiente. Pertanto si deve negare che, al di fuori dei siti paesaggisticamente sensibili e specificamente individuati come inidonei, si possa far luogo ad arbitrarie valutazioni di compatibilità estetico-paesaggistica sulla base di giudizi meramente estetici, che per loro natura sono "crocianamente" opinabili (basti pensare all'armonia estetica del movimento delle distese di aerogeneratori nel verde delle grandi pianure del Nord Europa). La "visibilità" e la co-visibilità delle torri di aerogenerazione è un fattore comunque ineliminabile in un territorio già ormai totalmente modificato dall'uomo>> e VI n. 3696/2020 secondo cui "il giudizio di compatibilità paesaggistica non può limitarsi a rilevare l'oggettività del novum sul paesaggio preesistente posto che in tal modo ogni nuova opera, in quanto corpo estraneo rispetto al preesistente quadro paesaggistico, sarebbe di per sé non autorizzabile"]].

- 3) "La presenza contemporanea di percorsi tratturali, singoli beni storico-architettonici, areali oggetto di tutela, e impianti esistenti connotati da significativa densità non consentono di stabilire l'assenza di interferenze dal cumulo generato dagli impianti presenti nella unità di analisi con le regole di



riproducibilità delle invarianti rappresentate e come enunciate nelle schede d'ambito del PPTR come sopra sinteticamente riportate.”

#### CONTRODEDUZIONE:

Con nota prot. n. 4635-P del 18/10/2022, la Soprintendenza Speciale per il PNRR, ha richiesto numerose integrazioni volte precisamente ad acquisire elementi oggettivi propedeutici alla valutazione dell'effetto cumulo.

Si elencano sinteticamente queste richieste di documentazione integrativa, ricordando che il livello di approfondimento richiesto ha comportato un significativo investimento di tempo e risorse della Società Proponente:

- integrazione della mappa con l'ubicazione e il relativo elenco numerato dei beni culturali (vincolati e segnalati), dei siti di interesse storico - culturale e dei manufatti architettonici di particolare rilevanza storica, anche qualora non siano gravati da vincolo, ricadenti nell'area buffer dell'impianto. (...) A tale proposito si rileva che anche le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico sono vincolati in base all'art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004 s.m.i. e che particolare attenzione deve essere rivolta ai borghi o complessi storici ed agli immobili rurali di interesse storico, al fine di salvaguardarli, ai sensi di quanto disposto dal D.M. 6/10/2005;
- elaborazione di una carta dell'intervisibilità dell'impianto in oggetto sovrapposta all'intervisibilità generata dagli impianti eolici e fotovoltaici esistenti, in corso di realizzazione e di tutti quelli in valutazione al fine di valutare l'incidenza dell'effetto cumulo attuale e potenziale elaborazione dei rendering fotografici su immagini reali (...) con coni visuali privi di ostacoli in primo piano. In particolare, tenuto conto della rete tratturale nell'area di riferimento e della rete viaria, dovranno essere presi in considerazione ulteriori coni visuali che si aprono lungo i suddetti percorsi in prossimità ed all'interno dell'impianto, dai quali elaborare i foto-renderig;
- elaborazione di rendering fotografici dai beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004, nonché da tutte le aree archeologiche e masserie in prossimità dell'impianto; tutti i suddetti coni ottici, soprattutto quelli di prossimità dell'impianto, dovranno essere presi in considerazione per la valutazione dell'effetto cumulo di cui alla D.G.R. n.2122/2012 e D.D. 162/2014 e riportati su apposita cartografia;
- si richiede, inoltre, che la documentazione presentata dalla Società proponente sia integrata con ulteriori analisi e valutazioni relative agli Ambiti Paesaggistici ed alle figure territoriali, all'interno delle quali ricade l'intervento previsto, impianto e opere connesse, e al sistema delle tutele vigenti ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e del PPTR della Regione Puglia (DGR 176 del 16.02.2015);

Gli approfondimenti prodotti su richiesta della Soprintendenza Speciale per il PNRR hanno ulteriormente dimostrato che **l'impianto a progetto:**

- **non determina alcun impatto negativo sulla percezione e fruizione della rete tratturale esistente, dal momento che il cavidotto di connessione, unica opera che interferirà con il tratturo, sarà totalmente interrato e l'attraversamento del tratturo avverrà mediante T.O.C. (Trivellazione Orizzontale Controllata);** si segnala peraltro che il tracciato del Regio Tratturello Candela Montegentile è attualmente occupato per buona parte del suo sviluppo dalla strada provinciale SP 96.





- **non interferisce direttamente con alcun bene storico architettonico tutelato ed è posto all'esterno di ogni fascia di rispetto identificata da Piani e Programmi in vigore. L'area in cui è inserita l'opera**, poichè non ricompresa nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ovvero nella fascia di rispetto di 500 m dai beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II o dell'art. 136 del medesimo decreto, **è qualificata come idonea ad ospitare impianti F.E.R.** dall'art. 20, comma 8, lett. c-quater, del D.Lgs. 199/2021. D'altro canto, il cavidotto (che si pone al di fuori della detta fascia), in quanto integralmente interrato, è attratto, *ex art. 22, comma 1 ter*, del DLgs 199/2021, alla disciplina prevista per l'area di impianto ove, come nel caso di specie, qualificabile in termini di idoneità;
- **non determina un impatto cumulato** ai sensi di quanto disciplinato dalla "Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia della Regione Puglia 6 giugno 2014, n. 162 "D.G.R. n. 2122 del23.10.2012 – Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici di dettaglio" nella denegata ipotesi applicabile al caso di specie: in particolare, come già osservato in precedenza, la Società proponente, nonostante fosse esonerata dalla verifica di compatibilità del progetto con la disciplina regionale in tema di IPC, in spirito collaborativo ha verificato che **all'interno dell'AVIC (Aree Vaste ai fini degli Impatti Cumulativi), non sono stati individuati fondali paesaggistici, punti panoramici, fulcri visivi naturali e antropici, strade panoramiche e strade di interesse paesaggistico dichiarati dal PPTR** e che la superficie già occupata da impianti fotovoltaici entro i 2,5 km del RAVA (Raggio dell'Area di Valutazione Ambientale) è così esigua (1,8 ha) da mantenere **l'indice IPC (Indice di Pressione Cumulata), entro i limiti definiti dalla legge.**

Tanto detto, **non si comprende come la Soprintendenza, avendo ricevuto tutte le evidenze richieste in fase di integrazione, ritenga che tali elementi "non consentono di stabilire l'assenza di interferenze dal cumulo generato dagli impianti presenti nella unità di analisi".**

**Pertanto si ritiene la considerazione della Soprintendenza non circostanziata e vaga, tanto da ritenere che non se ne debba tenere conto.**

- 4) "Dal sopradescritto contesto paesaggistico e storico-insediativo, deriva che l'impianto agro voltaico, visibile sia dalla strada a valenza paesaggistica che dal punto panoramico indicato, sovrapponendosi al tessuto insediativo del contesto territoriale lede le componenti percettive e costitutive del paesaggio rurale sia per quanto riguarda l'alterazione del contesto di giacenza dei segni materiali della stratificazione insediativa, sia per quanto riguarda l'intrusione visiva, per sovrapposizione, di manufatti e infrastrutture completamente avulse a contesti tipicamente rurali. (...) L'impianto, all'interno di questa rete di trame visive, è ben percepibile e non assimilabile, soprattutto per la decisa estensione, ad un qualsiasi manufatto rurale presente nella zona. Il risultato dell'alterazione visiva dei luoghi è quella di trasformare, dal punto di vista percettivo, il contesto di tipo rurale in un contesto di tipo industriale."

#### CONTRODEDUZIONE:

**L'area di progetto è inserita in un ambiente di elevata antropizzazione agricola**, caratterizzato dalla presenza di impianti produttivi agro-pastorali con prevalenza di una economia a carattere agrario più che rurale, identificabili per la maggior parte in piccole e medie aziende condotte per lo più a



livello familiare; si delinea così un paesaggio modellato intorno alla presenza di masserie produttive, in taluni casi abitate, dalle quali si diramano strade poderali che raggiungono le aree coltivate.

In merito agli impatti cumulativi legati all'occupazione del suolo o alla snaturalizzazione dell'identità culturale dei luoghi, si ricorda che **l'iniziativa in esame è un progetto agrivoltaico in cui la componente agricola ha un ruolo centrale: tutto il terreno a disposizione, anche tra le schiere dei moduli FV e sotto gli stessi moduli FV verrà coltivato a leguminose e graminacee** che rispondendo bene a situazioni di parziale ombreggiamento consentono di ottenere produzioni analoghe a quelle che si raggiungerebbero in pieno sole.

**L'iniziativa comporta vantaggi anche in termini di conservazione della qualità del suolo** (accumulo di sostanza organica e mantenimento di condizioni ottimali di umidità del terreno) **e incremento della biodiversità** (sviluppo di organismi terricoli, diffusione e protezione delle api selvatiche, popolamento di predatori e antagonisti delle più comuni malattie fungine e parassitarie delle piante coltivate, riparo per la fauna selvatica).

**La vista dell'impianto agrivoltaico all'interno del contesto in cui si inserisce risulta addolcita dalla schermatura verde perimetrale**, il cui sesto di impianto e le essenze proposte sono stati pensati proprio per adattarsi al contesto ambientale-paesaggistico, con l'intento di fornire anche un elemento di supporto alla comunità ecosistemica locale.

Peraltro, come già rilevato, i concetti di visibilità e di impatto visivo non sono tra loro sovrapponibili atteso che ciò che è visibile non è necessariamente foriero di impatto visivo ovvero di impossibilità dell'occhio umano di "soportarne" l'inserimento in un contesto paesaggistico nel quale, peraltro, le esigenze di salvaguardia ambientale debbono trovare il punto di giusto equilibrio con l'attività antropica insuscettibile di essere preclusa in quanto foriera di trasformazione [CdS IV 4566/2014 e VI n. 3696/2020).

**Proprio per la chiara impostazione anche agronomica, il progetto si inserisce in modo coerente nel tessuto insediativo del contesto rurale, dando al contempo un forte segnale di innovazione agricola, totalmente in linea con gli indirizzi istituzionali volti ad ammodernare il comparto agricolo.**

L'agrovoltaico rappresenta infatti una nuova soluzione che, invece di generare competizione tra la produzione energetica e quella agricola, permette di combinarle, portando vantaggi concreti a tutti gli attori coinvolti.

**Le "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici" elaborate dal gruppo di lavoro coordinato dal MITE, definisce l'agrovoltaico come una tipologia di impianti fotovoltaici che consentano di preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola. Si ricorda che il progetto in esame rispetta tali Linee Guida.**

- 5) "Le opere di mitigazione a verde previste lungo il perimetro dell'impianto, ovvero la realizzazione di una quinta arborea arbustiva lungo tutto il lato esterno della recinzione, paradossalmente rendono più evidente il vasto recinto e costituiscono una barriera visiva che compromette le visuali percepibili dalla Strada panoramica SP91, dai punti panoramici in corrispondenza del Santuario di Madonna di Ripalta nonché dai beni culturali posti nelle immediate vicinanze dell'impianto come la Masseria Tavoletta, adiacente al campo agrivoltaico e la Posta S. Maria a 0,4 Km circa a sud dell'impianto. Il nuovo paesaggio che verrebbe a delinearsi, risulterebbe completamente diverso da quello attuale e



non potrebbe certo essere un paesaggio caratterizzato da un nuovo valore paesaggistico, in quanto la presenza di impianti fotovoltaici modificano i valori paesaggistici realizzati nei secoli.”

CONTRODEDUZIONE:

Come già rilevato, i concetti di visibilità e di impatto visivo non sono tra loro sovrapponibili atteso che ciò che è visibile non è necessariamente foriero di impatto visivo ovvero di impossibilità dell’occhio umano di “sopportarne” l’inserimento in un contesto paesaggistico nel quale, peraltro, le esigenze di salvaguardia ambientale debbono trovare il punto di giusto equilibrio con l’attività antropica insuscettibile di essere preclusa in quanto foriera di trasformazione [CdS IV 4566/2014 e VI n. 3696/2020).

Peraltro, l’opera di mitigazione proposta intende schermare la presenza dell’impianto dai punti visuali prossimi all’impianto. Le barriere di mitigazione verdi sono comunemente proposte e/o prescritte per impianti simili a quello in oggetto, proprio al fine di mitigare l’impatto visivo. Il sesto di impianto e le essenze proposte per la costituzione di questa barriera sono state pensate specificatamente per adattarsi al contesto ambientale-paesaggistico in cui si inserisce l’impianto, con l’intento di fornire anche un elemento di supporto alla comunità ecosistemica locale. Si riporta sotto una planimetria con il dettaglio della fascia di mitigazione a progetto e del dettaglio delle specie vegetali autoctone previste.




Figura 1: Particolare fascia di mitigazione e specie vegetali autoctone previste

La società scrivente si rende comunque fin da ora disponibile a variare la tipologia di barriera verde di mitigazione, qualora la Soprintendenza o gli altri Enti coinvolti nell’iter autorizzativo ritenessero più efficace una diversa forma implementativa.

Le fotosimulazioni svolte da diversi punti visivi dimostrano che l’impianto è poco percepibile nel contesto in cui si inserisce, caratterizzato da coltivazioni agricole come vigneti a tendone ed oliveti a sesto d’impianto tradizionale. In tale contesto si ritiene che l’aggiunta della barriera arborea lungo la



recinzione, ridurrà la visibilità, che sarà pressoché nulla anche dalla maggior parte dei luoghi più vicini all'impianto.

A dimostrazione di quanto sopra affermato, si riportano di seguito le fotosimulazioni eseguite proprio dai siti citati dalla Soprintenda nel suo parere.

#### MASSERIA TAVOLETTA RIZZI

L'impianto risulta visibile poiché la masseria, ubicata a 150 m dall'impianto, è posta a quota superiore rispetto alle opere a progetto. **La fotosimulazione evidenzia però come il contesto paesaggistico esistente sia caratterizzato da elementi vegetali lineari, simili all'effetto che determinerà la fascia di mitigazione a verde prevista. Si ritiene pertanto infondata l'osservazione della Soprintendenza che afferma come "la realizzazione di una quinta arboreo arbustiva lungo tutto il lato esterno della recinzione, paradossalmente rendono più evidente il vasto recinto (...); il nuovo paesaggio che verrebbe a delinearsi, risulterebbe completamente diverso da quello attuale (...)"**.

Preme sottolineare che questa masseria è della stessa proprietà dei terreni su cui si sviluppa l'impianto agrivoltaico e che quest'ultimo rappresenta una tecnologia che permette l'evoluzione delle tradizionali attività agricole condotte in sito.







POSTA S. MARIA

Le fotosimulazioni dimostrano che dalla Posta S. Maria, ubicata a 200 m, l'impianto risulta già schermato dalla presenza di vigneti e piantagioni di ulivi e che, pertanto, la sua percezione è pressochè nulla.





Ante Opera



Post Opera



### CHIESA SANTA MARIA DI RIPALTA

La fotosimulazione dimostra che dalla Chiesa, posta a distanza di 2,35 km, l'impianto risulta complessivamente poco visibile a causa della distanza, che confonde l'impianto con il contesto.



Ante Opera



Post Opera







STRADA PANORAMICA SP91

Dalla strada panoramica SP91 l'impianto risulta complessivamente non visibile.



Alla luce degli approfondimenti eseguiti, **si può a ragione affermare che grazie alla dimensione ridotta in altezza dell'impianto, alla sua integrazione con la coltivazione agricola a prato e alla presenza di barriere artificiali e/o naturali poste tra l'osservatore e l'impianto, la visibilità dello stesso risulta molto limitata già a distanza di poche centinaia di metri.**

**Si ritiene inoltre che la realizzazione della barriera alberata/arbustiva lungo la recinzione garantisca una ulteriore riduzione dell'intervisibilità dell'impianto** nelle aree di contorno considerate nell'analisi e, quindi, anche rispetto ai beni ed ulteriori contesti tutelati dal PPTR.

- 6) "Si precisa che tutte le aree interessate dalle opere in progetto (campo fotovoltaico, cavidotto e infrastrutture connesse) non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del



D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del citato D.Lgs. 42/2004. Fa eccezione il Tratturello n. 54 “Candela – Montegentile”, vincolato con DM 22/12/1983, interessato da una estesa interferenza longitudinali del tratto finale di connessione del cavidotto verso la SE di consegna.

Il lotto 3 dell’impianto FV in loc. Mass. Tavoletta Rizzi è contiguo all’area di concentrazione UT1, individuata durante le attività di archeologia preventiva condotte per questo impianto, riferibile ad una grande villa di età romana e tardo antica e presenta una interferenza diretta con l’area di dispersione dei materiali archeologici. Il lotto 1 del medesimo impianto presenta in loc. Mass. S. Maria Vallecannella una interferenza diretta con l’area di dispersione di materiali ceramici di età pre-protostorica individuata come Sporadico 1 nell’ambito delle attività di archeologia preventiva condotte per questo impianto.

Il lungo cavidotto di connessione verso la SE, oltre alla citata interferenza longitudinale con la rete tratturale, in particolare nel suo tratto medio-finale, presenta in loc. Peschiera Specchio, Spina Pungente e Mass. Sparpaglia quattro interferenze con viabilità romana nota in letteratura da foto interpretazione.”

#### CONTRODEDUZIONE:

La Soprintendenza Speciale per il PNRR, pur riconoscendo che l’impianto e le opere connesse non interessano aree sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né aree interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del citato D.Lgs. 42/2004, evidenzia una estesa interferenza longitudinali del tratto finale di connessione del cavidotto con il Tratturello n. 54 “Candela – Montegentile”, vincolato con DM 22/12/1983.

Tale osservazione è scorretta, poiché **il parere espresso dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR fa riferimento a una soluzione progettuale non aggiornata per la parte relativa alla connessione alla RTN, nonostante l’ente abbia correttamente ricevuto la documentazione integrativa consegnata dalla Società Proponente, così come evidente dal fatto che cita tale integrazione nelle premesse del suo parere.**

Come appare evidente dalle planimetrie sotto riportate, che mostrano il tracciato del cavidotto nella versione revisionata del progetto e il tracciato originario, **l’interferenza con il Tratturello n. 54 “Candela – Montegentile” è stata decisamente ridotta, limitandosi ora a un attraversamento longitudinale in T.O.C. e, quindi, senza alcuna modifica allo stato dei luoghi.**




Figura 2: Relazione tra Regio Tratturello Candela Montegentile e cavidotto – soluzione progettuale aggiornata



Figura 3: Figura 1: Relazione tra Regio Tratturello Candela Montegentile e cavidotto – soluzione progettuale superata

In riferimento all'area individuata dalla ricognizione di materiale archeologico sul campo e denominata "UT1", l'archeologo incaricato ha riconosciuto una zona di concentrazione di materiale, prevalentemente laterizio, in corrispondenza della zona più rilevata, immediatamente ad O della masseria moderna Masseria Tavoletta Rizzi, e una vasta area di dispersione di reperti, di circa 34.199 m<sup>2</sup>, riconoscibile lungo il pendio della collina sul versante settentrionale, occidentale e meridionale.





Nessuna delle opere in progetto interferisce direttamente con l'area dell'UT 1, mentre vi è una parziale sovrapposizione della porzione sud orientale del lotto 3 con la sola area di dispersione di reperti relativa all'UT 1.

Come evidente dall'estratto sotto riportato, l'interferenza dell'impianto con tale area di dispersione è molto limitata, e interessa per lo più l'area perimetrale destinata a viabilità di servizio e alla recinzione.




Figura 4: Ubicazione area UT1 (in rosso) e area di dispersione (in arancione) in relazione all'impianto a progetto

L'estremo settore sud-occidentale del lotto 1 dell'area di impianto interessa l'area dello Sporadico 1 individuata a circa 120 m a NE di Masseria S. Maria Vallecannella, in corrispondenza. Si tratta di un'area di modeste dimensioni (3.855 m<sup>2</sup> circa) caratterizzata dalla presenza sulla superficie del terreno di un limitato numero di frammenti ceramici, tra i quali si segnala la presenza preponderante di ceramica d'impasto di età preprotostorica, e di pochi spezzoni di laterizi di dubbia cronologia.

Come evidente dall'estratto sotto riportato, l'interferenza dell'impianto con tale area di dispersione interessa per lo più l'area perimetrale destinata a viabilità di servizio e alla recinzione.




Figura 5: Ubicazione area Sporadico 1 (in giallo) in relazione all'impianto a progetto

Infine, rispetto all'osservazione della Soprintendenza circa le interferenze con viabilità romana nota in letteratura, si rappresenta che anche in questo caso l'osservazione fa riferimento **alla soluzione progettuale non aggiornata per la parte relativa alla connessione alla RTN.**

Come appare evidente dalla planimetria sotto riportata, che mostra il tracciato del cavidotto nella versione revisionata del progetto, **non vi è alcuna interferenza con viabilità romana in località Peschiera Specchio**, mentre permangono interferenze in località Spina Pungente e Mass. Sparpaglia, dove il cavidotto verrà interrato lungo strada esistente.






Figura 6: Interferenze del cavidotto interrato (in azzurro) con beni storico-culturali (in blu). In rosso la località Peschiera Specchio.

In ogni caso, si rappresenta, peraltro, che “lo strumento appropriato per assicurare la tutela dell’interesse archeologico era -è- ... quello della formulazione di prescrizioni per la fase dell’esecuzione dell’impianto” (TAR Molise I n. 392/2022) e non già quello della totale preclusione alla realizzazione del progetto, peraltro, come già rilevato, funzionale al primario interesse pubblico, nazionale ed europeo, alla produzione di energia secondo modalità che garantiscano anche la tutela dell’ambiente e, comunque, consentano il raggiungimento dell’obiettivo (vincolante per l’Unione) della medesima produzione per almeno il 42,5% nell’anno 2030 (direttiva RED III 2023/2413/UE).

- 7) “L’intervento in esame non ricade all’interno delle aree idonee per l’installazione di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, come individuate al comma 8, lett. c-quater) art.20, così come modificato dall’art. 47 del D.L. 13/2023, convertito in legge n.41 del 21 aprile 2023 (le aree idonee possono definirsi tali se “non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto ai sensi del D.Lgs. 42/2004, incluse le zone gravate da usi civici di cui all’articolo 142, comma 1, lett h) del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo”), in quanto il cavidotto interferisce con la rete tratturale, in particolare con i tratturi di seguito elencati (Fig. 3):

- Regio Tratturello Candela Montegentile, al cui tracciato un tratto del cavidotto si sovrappone per circa 2 km, tagliando, inoltre, l’area buffer del medesimo tratturo per 500 m verso sud e per altri 500 m verso nord;
- Regio Tratturello Cerignola Melfi, interferito nell’area buffer dal cavidotto per una lunghezza di circa 400 m;

Per ciò che concerne le sopracitate interferenze la Società proponente dichiara: “Premesso che il bene tratturale interessato (Regio Tratturello Candela Montegentile – non reintegrato) è





attualmente occupato per buona parte dalla SP 96, nel caso di interferenze delle eventuali aree a rischio archeologico con le opere di progetto, verranno realizzate delle T.O.C. non invasive di attraversamento delle stesse, per il resto si eseguiranno in trincea con assistenza archeologica allo scavo.”

CONTRODEDUZIONE:

**Il progetto non interferisce con beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 né ricade nella fascia di rispetto di beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II oppure dell’art. 136 del medesimo decreto.** In particolare, l’area di progetto è esterna alla fascia di rispetto del tratturo. **L’interferenza con il cavidotto, essendo questo integralmente realizzato in interrato** e in alcuni punti con modalità costruttiva in TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata), **è sottratto all’obbligo della autorizzazione paesaggistica** ai sensi dell’all. A.15 al D.P.R. 31/2017 e dell’art. 91, comma 12, delle NN.TT.AA. del P.P.T.R. (TAR Salerno II nn. 1544 e 1556 del 2023).

Così come dettagliato nella documentazione di progetto, e come ulteriormente dichiarato dal Progettista con nota inviata a mezzo PEC in data 25/10/23, **l’iniziativa si inserisce in aree che, in quanto non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ovvero nella fascia di rispetto di 500 m dai beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II o dell’art. 136 del medesimo decreto, sono qualificate idonee ad ospitare impianti F.E.R.** dall’art. 20, comma 8, lett. c-quater, del D.Lgs. 199/2021.

**L’iniziativa progettuale è altresì al di fuori delle aree qualificate inidonee ad ospitare impianti F.E.R. dal D.M. 10.9.2010 e dal R.R. 24/2010.**

Preme sottolineare che, **essendo l’impianto inserito in aree qualificate idonee** ad ospitare impianti F.E.R. dall’art. 20, comma 8, lett. c-quater, del D.Lgs. 199/2021, secondo quanto previsto dall’art. 22 del D.Lgs. 199/2021, **il parere dell’Autorità competente in materia paesaggistica se del caso espresso in senso negativo “nei procedimenti di autorizzazione ... , ivi inclusi quelli per l’adozione del provvedimento di V.I.A.” sia “obbligatorio”, ma “non vincolante”.**

- 8) “Si segnala, inoltre, che l’area d’impianto, si trova in prossimità di numerose masserie, tre delle quali molto prossime all’impianto (Fig. 4) e di seguito elencate, che costituiscono UCP nel PPTR:
- Posta Santa Maria, sita ad una distanza di circa 200 m;
  - Masseria Tavoletta Rizzi – Posta Tavoletta, sita ad una distanza di circa 115 m;
  - Masseria Salve Regina, sita ad una distanza di circa 930 m”

CONTRODEDUZIONE:

**Le masserie presenti nei dintorni dell’area di impianto, ed in particolare le tre più prossime, sebbene classificate UTC dal PTPR, non sono vincolate ai sensi della parte II oppure dell’art. 136 del DLgs 42/2004 e presentano tutte un basso stato di conservazione e importanti modifiche all’impianto originario, con l’inserimento di corpi estranei alla tipologia architettonica della masseria. Queste modifiche hanno portato a riconoscere un giudizio di coerenza rispetto al PPTR scarso, con bassa possibilità di recupero in altre forme d’uso diverso dall’agricoltura.**



L'elaborato "Valutazione Beni & PPTR", a cui si rimanda per maggiori informazioni, contiene l'analisi di dettaglio a livello paesaggistico dei beni prossimi all'impianto.

In particolare, per ogni bene mappato, è riportato:

- ✓ ubicazione rispetto all'impianto,
- ✓ punto di vista dello scatto fotografico,
- ✓ profilo di elevazione del suolo,
- ✓ fotosimulazione con e senza mitigazione,
- ✓ vista planimetrica,
- ✓ catasto di impianto,
- ✓ fotografie dello stato dei luoghi,
- ✓ aspetti generali di tutela del PPTR previsto per il bene,
- ✓ criteri di valutazione paesaggistica,
- ✓ valutazione di coerenza rispetto al PPTR.

Si riporta di seguito un estratto dell'elaborato sopra richiamato relativo alle tre masserie indicate dalla Soprintendenza.

Scheda n.	<b>06</b>	Nome:	<b>POSTA SANTA MARIA</b>	Comune:	<b>CERIGNOLA (FG)</b>
-----------	-----------	-------	--------------------------	---------	-----------------------

**Aspetti generali di tutela del PPTR**

*Art. 77 - Indirizzi per le componenti culturali e insediative*

Assicurarne la conservazione e valorizzazione in quanto sistemi territoriali integrati, relazionati al territorio nella sua struttura storica definita dai processi di territorializzazione di lunga durata e ai caratteri identitari delle figure territoriali che lo compongono.

*Art. 78 Direttive per le componenti culturali e insediative*

Individuano le componenti antropiche e storico-culturali per le quali possa valutarsi la sussistenza del notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice o dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del Codice, proponendo l'avvio dei relativi procedimenti alle Autorità competenti;

**Criteri di valutazione paesaggistica**

a) Integrità storica:	1
b) Compatibilità di destinazione d'uso:	1
c) Stato di conservazione morfotipo:	0,5
d) Tipicità architettonica:	0,5
e) Criticità panoramiche:	0,5
Valore paesaggistico	3,43

**Valutazione di coerenza rispetto al PPTR**

L'impianto originario risulta parzialmente modificato con l'inserimento di alcuni corpi estranei alla tipologia architettonica della masseria, che potenzialmente potrebbe essere adibita a funzioni diverse da quelle storiche e/o riadeguata alle nuove esigenze economiche di sviluppo rurale. Il giudizio complessivo è scarso con poca possibilità di recupero in altre forme di uso diverso dall'agricoltura. Dal punto di vista della panoramicità verso l'impianto la stessa risulta mitigata dalla presenza di una siepe arbustiva posta lungo la recinzione dell'area di impianto.



Consistenza



Scheda n.	<b>03</b>	Nome:	<b>MASSERIA TAVOLETTA RIZZI</b>	Comune:	<b>CERIGNOLA (FG)</b>
-----------	-----------	-------	---------------------------------	---------	-----------------------

Consistenza

**Aspetti generali di tutela del PPTR**

*Art. 77 - Indirizzi per le componenti culturali e insediative*

Assicurarne la conservazione e valorizzazione in quanto sistemi territoriali integrati, relazionati al territorio nella sua struttura storica definita dai processi di territorializzazione di lunga durata e ai caratteri identitari delle figure territoriali che lo compongono.

*Art. 78 Direttive per le componenti culturali e insediative*

Individuano le componenti antropiche e storico-culturali per le quali possa valutarsi la sussistenza del notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice o dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del Codice, proponendo l'avvio dei relativi procedimenti alle Autorità competenti;

**Criteri di valutazione paesaggistica**

a) Integrità storica:	1
b) Compatibilità di destinazione d'uso:	1
c) Stato di conservazione morfotipo:	1
d) Tipicità architettonica:	0
e) Criticità panoramiche:	1
Valore paesaggistico	3,94

**Valutazione di coerenza rispetto al PPTR**

L'impianto originario risulta parzialmente modificato con l'inserimento di alcuni corpi estranei alla tipologia architettonica della masseria, che potenzialmente potrebbe essere adibita a funzioni diverse da quelle storiche e/o riadeguata alle nuove esigenze economiche di sviluppo rurale. Il giudizio complessivo è scarso con poca possibilità di recupero in altre forme di uso diverso dall'agricoltura. Dal punto di vista della panoramicità verso l'impianto la stessa risulta mitigata dalla presenza di una siepe arbustiva posta lungo la recinzione dell'area di impianto.







Scheda n.	<b>14</b>	Nome:	<b>MASSERIA SALVE REGINA</b>	Comune:	<b>CERIGNOLA (FG)</b>
-----------	-----------	-------	------------------------------	---------	-----------------------

Consistenza

**Aspetti generali di tutela del PPTR**

*Art. 77 - Indirizzi per le componenti culturali e insediative*

Assicurarne la conservazione e valorizzazione in quanto sistemi territoriali integrati, relazionati al territorio nella sua struttura storica definita dai processi di territorializzazione di lunga durata e ai caratteri identitari delle figure territoriali che lo compongono.

*Art. 78 Direttive per le componenti culturali e insediative*

Individuano le componenti antropiche e storico-culturali per le quali possa valutarsi la sussistenza del notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice o dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del Codice, proponendo l'avvio dei relativi procedimenti alle Autorità competenti;

**Criteri di valutazione paesaggistica**

a) Integrità storica:	0
b) Compatibilità di destinazione d'uso:	0
c) Stato di conservazione morfotipo:	0
d) Tipicità architettonica:	0
e) Criticità panoramiche:	0
Valore paesaggistico 0	

**Valutazione di coerenza rispetto al PPTR**

Il bene è attualmente un rudere e non risulta accatastato; sono presenti le mura perimetrali e senza tetti; la struttura è in gravi condizioni statiche e non risulta recuperabile secondo le nuove normative antisismiche. Pertanto il giudizio complessivo sulla struttura è nullo senza possibilità di recupero culturale del bene



61

In sintesi possiamo quindi dire che le segnalazioni dalla Soprintendenza riguardano:

- **due masserie con impianto originario parzialmente modificato da presenza di corpi estranei alla tipologia architettonica originaria e per le quali il giudizio complessivo è scarso, con poca possibilità di recupero in altre forme di uso diverso dall'agricoltura.**
- **una masseria non accatastata e attualmente nello stato di rudere, con presenza delle sole mura perimetrali e in gravi condizioni statiche e, pertanto, non recuperabile secondo le nuove normative antisismiche, per la quale il giudizio complessivo è nullo, senza possibilità di recupero culturale del bene.**

Si sottolinea inoltre che la **Masseria Tavoletta Rizzi, ovvero quella più prossima all'impianto, risulta essere nella disponibilità del proprietario dei terreni su cui è prevista la realizzazione dell'impianto** e che l'agrivoltaico rappresenta una tecnologia che permette l'evoluzione innovativa delle tradizionali attività agricole condotte in sito.

**Nel contesto agricolo in cui è inserito, quindi, la presenza di un impianto agrivoltaico, la cui visibilità risulta comunque efficacemente mitigata dalla presenza di siepi arbustive lungo la recinzione, costituisce un elemento del paesaggio pacificamente integrato nella conduzione agricola dell'azienda proprietaria dei terreni concessi in diritto di superficie alla scrivente per la realizzazione dell'impianto.**



- 9) “In ultima analisi si evidenzia la presenza, in prossimità del sito oggetto d’intervento, di impianti FER realizzati e in corso di autorizzazione, che lentamente stanno saturando il territorio agricolo circostante (Fig.5), due dei quali più prossimi all’area di impianto in esame:
- ID 7770 – Impianto agrivoltaico sito ad una distanza di circa 3,8 km;
  - ID 4046 – Impianto eolico avente l’aerogeneratore più prossimo al sito ad una distanza di circa 3,9 km”

**CONTRODEDUZIONE:**

Si riportano di seguito alcune informazioni sui progetti richiamati dalla Soprintendenza:

ID 7770<sup>1</sup> - Progetto per la realizzazione di un impianto agrofotovoltaico della potenza nominale pari a 50,53 MW da realizzarsi nel Comune di Cerignola e Ascoli Satriano (FG) su terreno di 94 ettari ricadente fuori da aree non idonee, proposto dalla Limes 23 srl. Il progetto ha procedimento in corso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dopo aver ricevuto valutazione positiva dalla Commissione Tecnica VIA e parere negativo del Ministero della Cultura.

ID 7746<sup>2</sup> - Parco eolico della potenza complessiva pari a 79,8 MW da realizzarsi nel territorio comunale di Cerignola (FG) comprensivo di 19 aerogeneratori, proposto dalla Veneta Energia srl. Il progetto ha completato la procedura di VIA con positivo giudizio di compatibilità ambientale in data 24/01/22, dopo valutazione positiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri che faceva seguito alla valutazione positiva dalla Commissione Tecnica VIA e al parere negativo del Ministero della Cultura.

Il primo progetto è dunque un impianto agrivoltaico che, analogamente al progetto in esame, permetterà di conciliare produzione agricola e produzione energetica, il secondo è un progetto con tecnologia differente, difficilmente accomunabile alla proposta in esame come tipologia di trasformazione del paesaggio e, quindi, come impatto cumulato.

Entrambi i progetti segnalati dalla Soprintendenza hanno ricevuto parere negativo dal Ministero dei Beni Culturali, parere non ostativo ai fini della conclusione del procedimento che è stato in un caso superato e, nell’altro, è in corso di valutazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

**Il comune approccio ostativo dimostrato dal Ministero della Cultura per le tre iniziative energetiche rinnovabili** (la proposta in oggetto e le altre due segnalate), **seppur ubicate fuori da aree non idonee, lascia intendere che i criteri valutativi di tale ente spesso non sono allineati con la volontà del legislatore e dell’esecutivo**. I numerosi pareri della Presidenza del Consiglio che superano pareri negativi del MIC, così come la recente modifica introdotta all’art. 9 della Carta Costituzionale, sono segnali della volontà sempre più chiara e urgente di considerare anche la tutela dell’ambiente, accanto a quella del paesaggio, nella valutazione di iniziative volte alla transizione energetica.

**Si rappresenta inoltre che la distanza che separa le tre iniziative in questione sono tali da non determinare un impatto cumulato, così come definito dalla** (pur non applicabile al caso di specie) **D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012**; si rimanda per questo alle controdeduzioni fornite al punto 2, che dimostrano come il progetto in oggetto rispetta tutti i criteri di buona progettazione al fine di scongiurare un impatto cumulato eccessivo.

---

<sup>1</sup> <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/8399>

<sup>2</sup> <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1767/3129>



Rispetto all'osservazione della Soprintendenza **sul tema della presunta saturazione del territorio agricolo determinata dalla presenza di diverse iniziative energetiche da fonte rinnovabili, si vuole sottolineare, da una parte, come i due impianti agrivoltaici non vanno, di fatto, a sottrarre terreno agricolo, bensì permettono di innovare la produzione agricola integrando il reddito agricolo, dall'altra, come noto, le iniziative eoliche determinano una minima occupazione di suolo agricolo.** Infine, giova ricordare quanto osservato come controdeduzione al punto 1: nonostante il territorio della Provincia di Foggia ospiti già un rilevante numero di impianti da fonti rinnovabili, questo non può giustificare un blocco delle nuove iniziative FER, poiché, al contrario, **è necessario installare molta più capacità produttiva dell'attuale ai fini di traguardare gli obiettivi posti in sede nazionale e internazionale per la decarbonizzazione e la transizione energetica.**

**Si ritiene che l'iniziativa in oggetto, sviluppata in area idonea, fuori da aree non idonee, fuori da vincoli ambientali/archeologici/paesaggistici e rispettosa delle linee guida sull'agrivoltaico, sia esattamente una delle iniziative che permetteranno, nel rispetto della vasta legislazione e programmazione ambientale e paesaggistica, di traguardare questi obiettivi.**

- 10) Si fa presente che, in ogni caso, l'elevato rischio per la tutela del patrimonio archeologico sopra rappresentato richiede la sottoposizione del progetto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e succ. mod., All. I.8, art. 1, comma 7, e ss.mm.ii.

CONTRODEDUZIONE:

**Riconosciuto che il progetto nella sua interezza (campo fotovoltaico, cavidotto e infrastrutture connesse) non interessa aree soggette a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né aree interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del citato D.Lgs. 42/2004, la società, come richiesto dal MIC, si rende disponibile ad attivarsi per sottoscrivere con la Soprintendenza competente l'accordo previsto dal co. 14 dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, al fine di definire le metodologie e le procedure da attivare per garantire la tutela del patrimonio archeologico.**

**Tanto detto, e vista anche l'urgenza degli obiettivi del PNRR – tra i quali quello di realizzare impianti di produzione di energia da fonte rinnovabili sul territorio nazionale –, si invita codesto Ente a tener conto di tutte le circostanze innanzi rappresentate ai fini di una sollecita e positiva definizione del procedimento.**

**Si rammenta nuovamente che, poiché il progetto non ricade in area qualificata inidonea ad ospitare impianti F.E.R. dal D.m. 10.9.2010 e dal r.r. 24/2010 e, anzi, ricade in area qualificata idonea ad ospitare impianti F.E.R. ex art. 20, comma 8, lett. c-quater, del D.Lgs. 199/2021, trova applicazione alla fattispecie l'art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. 199/2021 che prevede la non vincolatività dei pareri espressi dalle amministrazioni preposte alla tutela del paesaggio in riferimento ai progetti di impianti F.E.R. ricadenti in aree qualificate idonee ad ospitare impianti F.E.R..**





hergo

Con osservanza,

Hergo Renewables SpA  
Ing. Alessandra Guida  
(Procuratore Speciale)

---